

Pubblicato il 27/02/2019

N. 01274/2019 REG.PROV.PRES.

N. 02382/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2382 del 2019, proposto da Diego Mari, Santo Esposito, Andrea Sgambato, Francesco Ferrante, Antonio Biagio Natale, Fortuna Scafuro, Teresa Genovese, Teresa Monda, Giuseppe Falco, Teresa Olivieri, Raffaele Di Matteo, rappresentati e difesi dall'avvocato Marianna Vetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roccarainola, via Veccio 11;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr Campania, Usr Toscana, Usr Lombardia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

ricorso – previa sospensione o, comunque, concessione di provvedimenti cautelari, con contestuale istanza cautelare ed istanza ex art. 151 c.p.c. - per l'annullamento di atti e provvedimenti adottati dal Miur, avente ad oggetto il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente (concorso semplificato docenti 2018),

nella parte in cui non si prevede la partecipazione a tale concorso dei docenti diplomati ITP (insegnanti tecnico pratici) non abilitati, non inseriti nelle GAE e/o nella seconda fascia d'istituto entro il 31/05/2017 e non specializzati sul sostegno.

In particolare, l'annullamento:

A) del DM n. 4907 del 19/02/2019 dell'USR Campania, il quale comunica le graduatorie di merito del concorso semplificato 2018 per la classe di concorso B017 (laboratori di scienze e tecnologie meccaniche);

B) del DM n. 4380 del 13/02/2019 dell'USR Campania, il quale comunica le graduatorie di merito del concorso semplificato 2018 per la classe di concorso A066 (trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica);

C) del Decreto Legislativo n. 59 del 13/04/2017, G.U. n. 112 del 16/05/2017, Suppl. Ordinario n. 23, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, nella parte in cui prevede al Capo V (Fase Transitoria), art. 17 (Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente), comma 3 che “la procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, e' riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. Sono altresì ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la

data di entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto”, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato.

D) del Decreto Ministeriale n. 995 del 15/12/2017, G.U. n. 33 del 09/02/2018 recante “Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”, nella parte in cui prevede all'art. 6, comma 2 che “gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno”, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato. Nonché l'annullamento dell'art. 7 comma 2 nella parte in cui prevede che: “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”.

E) del Decreto Dipartimentale n. 85 del 01/02/2018 recante “Concorso di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, nella parte in cui prevede all'art.

3, comma 2 che “gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno”, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato.

F) del Bando di Concorso G.U. n. 14 del 16/02/2018, (le cui domande si potevano presentare su istanze on line dalle ore 9 del 20 febbraio alle ore 23,59 del 22 marzo 2018, i cui termini sono stati prorogati fino al 26 marzo 2018) recante “Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” nella parte in cui prevede all'art. 3, comma 2 che “gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle GAE oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31/05/2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano anche specializzati sul sostegno”, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato, nonostante abbiano presentato la domanda di partecipazione cartacea, e di poter essere assunti a tempo indeterminato. Nonché l'annullamento dell'art. 4 comma 3 secondo cui “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”.

Nonché l'annullamento:

G) di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche non noto o conosciuto dai ricorrenti e di data ignota, con i quali sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al

concorso, non consentendo ai ricorrenti, quali ITP, di poter partecipare al concorso agevolato.

E previa declaratoria, in via cautelare, del diritto dei ricorrenti a partecipare con riserva, mediante anche prove suppletive, al predetto concorso agevolato docenti 2018 per le classi di concorso e le province per le quali abbiano fatto specifica richiesta, con condanna al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dai ricorrenti per effetto dell'esclusione dalla procedura concorsuale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'elevato numero dei controinteressati così come individuati dai ricorrenti nell'istanza di autorizzazione per pubblici proclami;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, così come individuati dai ricorrenti con il proposto gravame;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo ;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (giorni) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 25 febbraio 2019.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO